

## **DARE SPETTACOLI E/O TRATTENIMENTI**

### **DESCRIZIONE**

#### **Descrizione attività**

Pubblico spettacolo e trattenimento pubblico costituiscono due distinti concetti, entrambi riferiti alla normativa di pubblica sicurezza rappresentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che talvolta sono spesso confusi o adoperati in modo promiscuo.

In realtà invece esiste una distinzione tra le due fattispecie, utile per individuare la corretta gestione dei relativi procedimenti.

Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta prevalentemente una partecipazione passiva, in quanto lo spettatore assiste all'evento così come gli è rappresentato, mentre l'intrattenimento implica invece la partecipazione diretta e attiva all'evento.

La definizione di "locale" o di "luogo di pubblico spettacolo" la si ottiene non solo dal R.D. n. 773/1931 e dal relativo regolamento, quanto in primo luogo dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16/1951 ed in secondo luogo dal D.M. 19/08/1996 e dal D.M. 18/03/1996.

La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli articoli 68 e 69 del TULPS.

Sono invece sottratte alla disciplina di cui all'art. 68 del TULPS le rappresentazioni teatrali e cinematografiche, attualmente regolate dal D.M. 29/09/1998, n. 391 e dalle norme regionali recanti disposizioni per l'apertura di sale cinematografiche.

I due articoli sono stati oggetto di riforma assieme all'art. 71 del TULPS, ad opera del D.L. n. 91/2013, convertito con Legge n. 112/2013.

Con il D.L. n. 91/2013, convertito con la Legge n. 112/2013, il legislatore ha codificato e stabilito che è legittimo utilizzare la SCIA in sostituzione della licenza di cui all'art. 68 del TULPS per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti in locali od aree aperte in occasione di eventi con partecipazione non superiore a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24,00. Analogo intervento di semplificazione è stato effettuato all'articolo 69 del TULPS.

In combinato disposto con l'art. 71 del TULPS, si ricava che la licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS è rilasciata dal dirigente dell'ufficio comunale competente per materia. Mentre nei casi in cui la licenza è sostituita dalla SCIA la stessa è presentata al comune competente per territorio. Tuttavia, secondo l'art. 80 del TULPS i locali o i luoghi di pubblico spettacolo, devono essere preventivamente sottoposti alla verifica di incolumità generale, detta anche di "agibilità", da parte di una commissione tecnica di vigilanza comunale o provinciale al fine di assicurare il rispetto di tutte le normative di sicurezza, compresa quella di prevenzione incendi.

Mentre la licenza di esercizio attiene alla effettuazione ed alla gestione dell'attività di spettacolo e di trattenimento, la verifica dell'articolo 80 del TULPS investe i locali o le aree temporaneamente o permanentemente adibite all'attività, e come tale potranno avere titolo a richiederla sia il gestore dell'attività sia il proprietario del locale/area.

La verifica di incolumità di pubblico spettacolo, che niente ha a che vedere con l'agibilità edilizia di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce dunque il presupposto ineludibile per il rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS o per la presentazione della SCIA in sostituzione della licenza, sempre che tale verifica sia necessaria.

Infatti in alcuni casi l'attività di spettacolo o trattenimento svolta su aree all'aperto possiede caratteristiche di modesta entità tali da non richiedere la verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità).

Ad esempio: **luoghi all'aperto, quali piazza e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi e pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installare in aree non accessibili al pubblico.**

In tali casi, nei quali non esiste una delimitazione dell'area tale da dover applicare il concetto di capienza, è prevista una sorta di verifica di incolumità disposta dal Titolo IX del D.M. 19/08/1996, con il quale è fatto obbligo di produrre all'autorità competente:

- a) Idoneità statica delle strutture eventualmente allestire (palco o pedana per artisti);
- b) Dichiarazione d'esecuzione alla regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato;
- c) Approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

A seguito di ripetuti interventi legislativi l'azione della commissione tecnica di vigilanza è stata sostituita integralmente, **(solo nella ipotesi di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)**, con una relazione di un tecnico abilitato, predisposta sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. 19/08/1996.

#### **Organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate**

Con l'accordo n. 91 del 05/08/2014, la Conferenza unificata Governo, regioni e province autonome ha approvato le linee guida sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni devono pianificare l'assistenza sanitaria nei confronti dei partecipanti all'evento con la messa a disposizione di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione sulla base della stima del livello di rischio dell'evento stesso.

#### **Safety & Security**

Con circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, sono state fornite nuove linee guida in tema di valutazione ed individuazione dei fattori di criticità e di rischio degli eventi temporanei. L'organizzatore di qualsiasi evento (sono esclusi solo gli eventi religiosi privati, quali matrimoni, funerali e simili o eventi di trattenimento privati su area privata) è tenuto a pianificare ed adottare, nell'ottica di un approccio flessibile, misure a garanzia della sicurezza dei partecipanti all'evento, anche con l'impiego di personale appositamente formato con compiti di

assistenza ed instradamento del pubblico, nonché quelle che l'Autorità di P.S. eventualmente riterrà di prescrivere.

### **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

- Possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 e 92 del TULPS;
- Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

### **Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri**

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

### **Requisiti del locale / dell'area dove si svolge l'attività**

- L'attività al chiuso deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e di destinazione d'uso dei locali, sicurezza, prevenzione incendi, ambientale e igienico-sanitaria.
- L'attività temporanea all'aperto non è soggetta alle norme vigenti in materia di destinazione delle aree e non rientra tra le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

### **Requisiti strutturali per l'attività al chiuso**

- Disponibilità del locale di pubblico spettacolo;
- Destinazione d'uso del locale comprovata da idoneo titolo edilizio;
- Conformità alla normativa di prevenzione incendi;
- Applicazione degli standard urbanistici secondo quanto stabilito dal vigente strumento urbanistico.

### **Come si avvia l'attività**

#### **Attività al chiuso**

**Apertura di un locale di pubblico spettacolo (escluso cinema e teatri) con capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone ovvero con superficie lorda in pianta pari o inferiore a 200 mq, con uso di impianti rumorosi, le cui emissioni RISPETTANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA UNICA** (Art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente, presentando una SCIA UNICA in sostituzione di più SCIA, comunicazioni e notifiche.

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione

Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice dell'attività che si intende avviare Esempio 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti, con verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità)** del tecnico abilitato, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Comunicazione di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

**Apertura di un locale di pubblico spettacolo (escluso cinema e teatri) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, con uso di impianti rumorosi, le cui emissioni RISPETTANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA UNICA** (Art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente, presentando una SCIA UNICA in sostituzione di più SCIA, comunicazioni e notifiche.

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice dell'attività che si intende avviare Esempio 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti, con verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità)** del tecnico abilitato utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi**, come proposta dallo stesso STAR o utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune o dei VV.FF. che sarà trasmessa dal SUAP ai Vigili del Fuoco.

- La **Comunicazione di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

**Apertura di un locale di pubblico spettacolo (escluso cinema e teatri) con capienza complessiva superiore a 200 persone, con uso di impianti rumorosi, le cui emissioni RISPETTANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo dell'AUTORIZZAZIONE** (Art. 20 della Legge 241/1990), se per lo svolgimento dell'attività è necessario attendere il rilascio di un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio assenso.

- Autorizzazione (licenza) per dare spettacoli e/o trattenimenti;

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice dell'attività che si intende avviare Esempio 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili** e l'intervento "AVVIO":

- La **Richiesta di autorizzazione (licenza) per dare spettacoli e/o trattenimenti**, con verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità) della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi**, come proposta dallo stesso STAR o utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune o dei VV.FF. che sarà trasmessa dal SUAP ai Vigili del Fuoco.

- La **Comunicazione di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

L'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'atto di assenso.

#### **Attività temporanea all'aperto**

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo che si svolgono entro le ore 24,00, in aree non delimitate, senza l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, SENZA l'uso di palco o pedana per artisti e di impianti elettrici provvisori e SENZA l'uso di impianti rumorosi.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA** (Art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.

Occorre quindi, compilare ed inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice attività 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo che si svolgono entro le ore 24,00, in aree non delimitate, senza l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, CON l'uso di palco o pedana per artisti e/o impianti elettrici provvisorie e CON l'uso di impianti rumorosi le cui emissioni RISPETTANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA UNICA** (Art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente, presentando una SCIA UNICA in sostituzione di più SCIA, comunicazioni e notifiche.

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice attività 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Comunicazione di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo che si svolgono entro le ore 24,00, in aree non delimitate, senza l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, CON l'uso di palco o pedana per artisti e/o impianti elettrici provvisori e CON l'uso di impianti rumorosi le cui emissioni SUPERANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA CONDIZIONATA** (Art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell'attività soggetta a SCIA, sia necessario attendere il rilascio di un atto di assenso.

- Nulla osta di impatto acustico;

Occorre quindi compilare separatamente ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice attività 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Richiesta di nulla osta di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

L'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'atto di assenso.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo che si svolgono entro le ore 24,00, in aree delimitate, con l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva PARI O INFERIORE a 200 persone, con l'uso di impianti rumorosi le cui emissioni RISPETTANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA UNICA** (Art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente, presentando una SCIA UNICA in sostituzione di più SCIA, comunicazioni e notifiche.

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice attività 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti, con verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità)** del tecnico abilitato, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Comunicazione di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo che si svolgono oltre le ore 24,00, in aree delimitate, con l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva PARI O INFERIORE a 200 persone, con l'uso di impianti rumorosi le cui emissioni SUPERANO i limiti di zonizzazione comunale.**

Si applica il **regime amministrativo della SCIA CONDIZIONATA** (Art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell'attività soggetta a SCIA, sia necessario attendere il rilascio di un atto di assenso.

- Nulla osta di impatto acustico;

Occorre quindi compilare separatamente ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice attività 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** e l'intervento "AVVIO":

- La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per dare spettacoli e/o trattenimenti, con verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità)** del tecnico abilitato, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Richiesta di nulla osta di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

L'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'atto di assenso.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo, in aree delimitate, con l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva SUPERIORE a 200 persone, con l'uso di impianti rumorosi le cui emissioni RISPETTANO i limiti di zona.**

Si applica il **regime amministrativo dell'AUTORIZZAZIONE + SCIA o SCIA UNICA o COMUNICAZIONE** (Art. 20 della Legge 241/1990), se per lo svolgimento dell'attività è necessario attendere il rilascio di un atto di assenso (provvedimento espresso), salvo i casi di silenzio assenso.

- Autorizzazione (licenza) per dare spettacoli e/o trattenimenti;

Alla domanda per l'autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA UNICA o una COMUNICAZIONE, per le attività che le prevedono.

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 90.04.04R**:

- La **Richiesta di autorizzazione (licenza) per dare spettacoli e/o trattenimenti**, con verifica di incolumità generale (agibilità) della Commissione Tecnica Comunale di vigilanza, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica online* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Comunicazione di impatto acustico**, con emissioni che rispettano i limiti di zonizzazione comunale, pubblicato nella sezione *Modulistica online* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

L'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'atto di assenso.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

**Dare spettacoli e/o trattenimenti a carattere temporaneo, in aree delimitate, con l'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva SUPERIORE a 200 persone, con l'uso di impianti rumorosi le cui emissioni SUPERANO i limiti di zona.**

Si applica il **regime amministrativo dell'AUTORIZZAZIONE** (Art. 20 della Legge 241/1990), se per lo svolgimento dell'attività è necessario attendere il rilascio di più atti di assenso. In tal caso si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi per acquisire le necessarie autorizzazioni o atti di assenso.

- Autorizzazione (licenza) per dare spettacoli e/o trattenimenti;

- Nulla osta di impatto acustico;

Occorre quindi compilare separatamente, ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il **codice attività 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo** e l'intervento "AVVIO":

- La **Richiesta di autorizzazione (licenza) per dare spettacoli e/o trattenimenti**, con verifica di incolumità generale di pubblico spettacolo (agibilità) della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune;

- La **Richiesta di nulla osta di impatto acustico**, utilizzando il modello pubblicato nella sezione *Modulistica* del sito internet istituzionale del comune, che sarà trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente.

L'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio degli atti di assenso in un unico provvedimento.

In caso di attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la relativa concessione.

## **Oneri**

### **A favore del Comune di Monte San Savino (Arezzo)**

Nel caso di richiesta di verifica di incolumità pubblica (agibilità) da parte della Commissione tecnica Comunale di Vigilanza verificare i costi per l'attivazione della Commissione.

### **A favore dei Vigili del Fuoco (solo quando il caso ricorra)**

Vedere i costi del servizio di prevenzione incendi in relazione al tipo di attività e dell'intervento previsto.

## **PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- R.D. 18/06/1931, n. 773;
- R.D. 06/05/1940, n. 635;
- D.P.R. 151/2011, Allegato I, punto 65;
- Legge n. 241/1990;
- Regolamento comunale per il servizio d'ordine e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
- Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza;
- L. 24/10/1995, n. 447 e relative norme regionali;
- Piano comunale di classificazione acustica;
- Regolamento comunale delle attività rumorose.

## **SCIA PER SPETTACOLI DAL VIVO CHE COMPRENDONO ATTIVITA' CULTURALI QUALI IL TEATRO, LA MUSICA, LA DANZA E IL MUSICAL NONCHE' LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE FINO A 1.000 PARTECIPANTI**

Si tratta di una semplificazione del procedimento di pubblico spettacolo o trattenimento introdotta ai tempi del COVID (D.L. n. 76/2020 L. 120/2020 e successive modificazioni), per agevolare il comparto del pubblico spettacolo e di tutti i suoi addetti, con una durata sperimentale prima fino al 31 dicembre 2021, poi al 31/12/2022, **ulteriormente prorogata al 31/12/2023.**

Nel caso in cui si intenda effettuare uno spettacolo dal vivo (con partecipazione passiva all'evento da parte dello spettatore), relativo ad un'attività **culturale come il teatro, la musica, la danza ed il musical, nonché per le proiezioni cinematografiche**, che si svolge in un orario tra le ore **8,00 e le ore 1,00 del giorno seguente**, destinato ad un **massimo di 1.000 partecipanti**, l'interessato deve presentare una SCIA al SUAP.

La SCIA corredata dalla relazione tecnica è **subito efficace**.

**Attenzione: La SCIA non può essere presentata, e quindi l'evento non può essere svolto con questo tipo di procedimento nei casi in cui sussistono nei luoghi previsti per lo spettacolo vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.**

La SCIA deve essere accompagnata da:

- *Relazione tecnica del professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo attrezzato, alle regole tecniche stabilite con D.M. 18/08/1996, in ordine al parere sul progetto, alla verifica ed agli accertamenti dell'agibilità del medesimo ai sensi dell'articolo 80 del TULPS e relativi allegati (dichiarazioni di conformità, certificati di collaudo, verbali di verifica, ecc.)*

**Attenzione: La relazione tecnica sostituisce il parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'organizzatore si assume la responsabilità civile, penale ed amministrativa del rispetto delle prescrizioni indicate nella SCIA.**